



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale di Napoli**  
**12 SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Luigia Stravino, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA ex art.281 sexies cpc**

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12624/2023 promossa da:

*Parte\_1* in *Lg\_1* (C.F. *Num\_1* ),  
in persona dell'amm.re pro tempore Dott. Carlo Vitiello, rappresentato e difeso dagli  
Avv.ti *Avvocato\_1* (C.F.: *CodiceFiscale\_1* ), *Avvocato\_2* (C.F.: [...]  
*C.F.\_2* ) e *Avvocato\_3* (C.F.: *CodiceFiscale\_3* e presso il loro  
studio elettivamente domiciliato in *Lg\_1* alla *Indirizzo\_1*

Opponente

Contro

*CP\_1* con sede legale in *Lg\_2* alla *Indirizzo\_2* , P.I. *P.IVA\_1* ,  
in persona del suo Amministratore Delegato legale rappresentante p.t. Dott. *CP\_2*  
[...] rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso per decreto  
ingiuntivo, dagli Avvocati *Avvocato\_4* c.f. *C.F.\_4* e *Avvocat\_5*  
[...] c.f. *C.F.\_5* , presso lo studio dei quali in *Lg\_1* alla [...]  
*Indirizzo\_3* , elettivamente domicilia

Opposta

**Conclusioni delle parti**

Con le note scritte depositate i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

L'opposizione proposta appare infondata e, pertanto, va rigettata

Con ricorso depositato in data *Data\_1* la *CP\_1*, premesso di avere sottoscritto in data *Data\_2* un contratto per la fornitura di gas con il *[...]* *Luogo\_3* e che quest'ultimo si era reso moroso per la somma complessiva di €. 107.119,04, chiedeva ingiungersi al *Parte\_1* resistente il pagamento dell'importo suindicato, oltre interessi e spese.

In accoglimento del ricorso il Giudice emetteva il provvedimento monitorio n.2883/2023, notificato in data *Data\_3*, avverso il quale spiegava opposizione il *Parte\_1* con atto notificato il *Data\_4*.

Quest'ultimo adduceva a motivi dell'opposizione:

-l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, come previsto dal Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato dall'Autorità per l'energia – delibera 209/2016/E/COM, che prescrive, a pena di inammissibilità della domanda giudiziale, il previo esperimento di tale metodo alternativo di risoluzione delle controversie. Il resistente chiedeva, quindi, concedersi alle parti termine per l'avvio del tentativo di conciliazione;

-la prescrizione in parte dei crediti fatti valere in giudizio;

-l'inefficacia probatoria delle fatture commerciali nella presente fase oppositiva.

Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando i motivi di opposizione e chiedendo la conferma del provvedimento monitorio, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art.648 cpc.

Con ordinanza resa in data *Data\_5* il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione e fissava l'udienza di discussione ex art.281 sexies cpc, sostituita mediante il deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria. Parte opponente ha eccepito il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto per le controversie aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica e gas dalla Delibera 209/2016/E/COM.

Si osserva che con la delibera 209/2016/E/COM l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approvava il "Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori

regolati dall'Autorità" (Testo Integrato Conciliazione-TICO), contenuto nell'allegato della delibera.

Dal predetto TICO si evince che i soggetti attivi, tenuti ad avviare la procedura conciliativa di cui al TICO, sono esclusivamente i clienti e utenti finali (e non anche i gestori o operatori), tanto è vero che il TICO, all'art.6, in merito alla presentazione della domanda di conciliazione, prevede che: "Il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all'Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo".

Va aggiunto, a fini di completezza, che il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non comporta automaticamente l'improcedibilità della domanda, posto che secondo l'orientamento giurisprudenziale che si condivide, può essere concesso un termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, in linea con quanto previsto, normativamente, per altre fattispecie in cui l'espletamento della procedura della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (es.art.5 comma 1 bis DL.vo n.28/2010; v.sul punto Cass. 8241/2020, che afferma, sia pure con riguardo alla materia delle telecomunicazioni, "Conclusivamente, deve ritenersi, in continuità con quanto già affermato da questa Corte sul punto, che il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dia luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda. – A fronte di ciò, il giudizio non si chiude con una pronuncia in rito, ma il giudice deve sospendere il giudizio e fissare un termine per consentire alle parti di dar luogo al tentativo, per poi proseguire il giudizio dinanzi a sé - Che l'improcedibilità operi in questo caso con salvaguardia degli effetti sia sostanziali che processuali della domanda, e con effetto sospensivo del giudizio si ricava sia dalla disciplina delle principali ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione preesistenti alla introduzione di quello in materia di telecomunicazioni (dal tentativo disciplinato dall'art. 412 bis c.p.c., nel processo giuslavoristico, dall'art. 443 c.p.c., in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 65, comma 3, in materia di pubblico impiego, dalla L. n. 108 del 1990, art. 5, comma 1, in materia di licenziamenti individuali), sia dalla disciplina successiva e generale dettata dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, introduttivo, in riferimento ad un'ampia serie di materie, del preventivo tentativo di mediazione obbligatorio").

Per quanto attiene, poi, all'eccezione di prescrizione di parte del credito, fatto valere in giudizio, sollevata dall'opponente, si ribadisce sul punto quanto già osservato con

l'ordinanza pronunciata in data *Data\_5*, ossia che l'eccezione si appalesa del tutto generica -, non avendo l'opponente neppure indicato quali crediti, oggetto del ricorso, sarebbero prescritti -, e l'eccessiva genericità appare ostativa al suo esame.

Ad ogni buon conto, appare opportuno rilevare che la detta eccezione risulta smentita dalla documentazione in atti, avendo l'opposta depositato due atti interruttivi della prescrizione (lettera raccomandata recapitata il *Data\_6* e lettera raccomandata recapitata il *Data\_7* ).

Infine, l'intimato ha contestato il valore probatorio delle fatture commerciali nella presente sede oppositiva.

Ebbene, la contestazione appare del tutto generica, essendosi il *Parte\_1* limitato a negare il valore probatorio delle fatture nella presente sede ordinaria, senza nulla contrapporre ai fatti affermati dalla controparte, ossia senza contrapporre agli stessi fatti diversi o con essi incompatibili.

Una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.

È bene precisare che il principio della contestazione specifica non implica inversione dell'onere della prova. L'onere di cui all'art. 115 c.p.c. non è onere probatorio, ma onere di allegazione: la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica, e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova. Altrimenti detto, la contestazione specifica ha il compito di delimitare il thema probandum: solo con una contestazione specifica il fatto oggetto di contestazione assume a fatto oggetto di prova, ed ovviamente le conseguenze di una eventuale mancata prova vengono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c.. Se, al contrario, siffatta contestazione non viene posta in essere, il fatto non contestato (o contestato genericamente) non ha bisogno di essere provato.

Inoltre, va evidenziato che sulla base degli atti, non risulta che il condominio abbia mosso obiezione alcuna in ordine alla pretesa creditoria rivendicata dalla *CP\_1*, in epoca antecedente alla instaurazione del presente procedimento, neppure in seguito alla messa in mora recapitata all'amministratore del condominio in data *Data\_8* (v.messa in mora allegata nella fase monitoria, in cui sono analiticamente indicate tutte le fatture rimaste insolute e la debitoria complessiva, pari ad euro 107.119,04).

Ebbene, la mancata contestazione delle forniture e delle fatture in epoca antecedente al presente giudizio sono fatti emblematici dell'avvenuta esecuzione delle forniture stesse.

La mancata contestazione delle forniture e delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo in epoca antecedente all'instaurazione del presente procedimento rappresenta un fatto che anche in relazione al disposto dell'art.116 cpc, depone per far ritenere fondata la pretesa attorea (di parte opposta).

Né l'opponente ha mai contestato, nei suoi scritti difensivi, la circostanza, dedotta dalla ricorrente nel ricorso monitorio, che la *CP\_I* gli inviava, tramite il suo legale, lettera di sollecito di pagamento delle fatture de quibus; eppure, non risulta che il *Parte\_I*, abbia mai mosso obiezione alcuna, antecedentemente alla instaurazione del presente giudizio, in ordine alla richiesta di pagamento delle fatture in questione, neppure dopo avere ricevuto la lettera di messa in mora indicata in ricorso e versata in atti.

Conclusivamente, i motivi di opposizione appaiono infondati e l'opposizione va, pertanto, respinta.

Dal canto suo, la ricorrente-creditrice ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, avendo fornito prova della fonte del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio mediante la produzione, sin dalla fase monitoria, del contratto di somministrazione del gas del 10-12-2018, concluso tra le parti.

Si rammenta che in base ai principi affermati dalla Suprema Corte, a Sez.Unite, n.13533/2001, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099/87; n. 13445/92; n. 3232/98).

Alla luce di tali principi, deve, dunque, ritenersi che la documentazione depositata dall'opposta sin dalla fase monitoria - costituita dal contratto di fornitura del gas e dalle fatture - sia del tutto idonea a comprovare le ragioni creditorie della stessa, avendo la ricorrente fornito prova del fatto costitutivo del diritto vantato mediante la produzione

del contratto intercorso tra le parti e non avendo, invece, il debitore convenuto eccepito, né tanto meno, provato fatti estintivi dell'altrui pretesa.

Va, dunque, confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.

Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante la parvità delle questioni trattate, l'esaurimento della fase istruttoria-trattazione nel deposito della memoria ex art.171 ter cpc e l'esaurimento della fase decisionale nel deposito delle note scritte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del Giudice dott.ssa Luigia Stravino, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico in primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

- 1) Rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.2883/23, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- 2) Condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opposta delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro 7052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Napoli, in data Data\_9 .

Il Giudice  
Luigia Stravino